



# COMUNE DI CESSALTO

## PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FRANZIN LUCIANO	SINDACO	P
HEISSL VALTER	VICE SINDACO	P
DE FAVERI MARZIA	ASSESSORE	P
GABBANA FABIO	ASSESSORE	P
ZAGO FRANCESCA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. BORTOLAN SIMONE.

Assume la presidenza il Sig. FRANZIN LUCIANO in qualità di SINDACO e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dell'8.04.2013, come modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 02.12.2013, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica di questo Comune;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 10.07.2017 di determinazione del fabbisogno del personale anni 2018-2020, successivamente modificata con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 07-05-2018 e n. 115 del 15.11.2018;

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", in base al quale:

- il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:
  - quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire
  - qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare
- viene superato il tradizionale concetto di dotazione organica inteso ora come un "valore finanziario" che si sostanzia in una "dotazione" di "spesa potenziale";

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Visto l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/06, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che prevede che "a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", per cui gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti, già sottoposti al patto di stabilità interno, sono tenuti a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di personale impegnata nel triennio 2011-2013;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 e successive modificazioni, il quale stabilisce, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art.16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della L. n. 296/2006. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 33, comma 2, secondo il quale con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con decorrenza dalla data individuata dal predetto decreto, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

che il decreto richiamato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 non risulta attualmente ancora

emanato;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 616.675,80 (componenti di spesa del personale soggetti al limite), media triennio € 681.797,57;

Dato atto che questo Comune è sottoposto al patto di stabilità interno ed è ente virtuoso, non avendo sforato l'obiettivo dal patto stesso previsto, inoltre risulta rispettato il limite del tetto di spesa del personale, essendo inferiore al 50% della spesa corrente;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Ritenuto di definire la programmazione del fabbisogno di personale sulla base della struttura della struttura organizzativa dell'Ente da ultimo approvata con deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2022 e definiti gli obiettivi gestionali 2019-2022;

Ritenuto di provvedere, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione e di spesa, non costituendo né cessazione, né assunzione per gli enti coinvolti, si configura come atto di cessione di contratto di lavoro del dipendente tra pubbliche amministrazioni neutro;

Visti i limiti di spesa per lavoro flessibile stabiliti dall'art. 9, D.L. 78/2010 (in relazione alla spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009);

Dato atto che il Comune di Cessalto non ha avuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009;

Visto l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, che stabilisce che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per personale a tempo determinato, il limite di spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

Dato atto che il Comune di Cessalto non ha avuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile nel triennio 2007-2009;

Considerato che la Sezione della Autonomie della corte dei conti con deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 - 2009, purché con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

Ritenuto in ottemperanza ai principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile suddetta, di confermare il tetto di spesa per il lavoro flessibile in euro 30.000,00 annui fissato con propria deliberazione n. 47 del 05.07.2018, esclusivamente per far fronte a servizi essenziali, in considerazione di quanto segue:

- la spesa del personale ha subito una netta contrazione negli ultimi anni rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 di € 616.675,80, come desumibile dai dati contabili riportati nei conti consuntivi;
- il Comune di Cessalto ha un rapporto dipendenti/popolazione notevolmente inferiore a quello stabilito con D.M. 10 aprile 2017;
- l'utilizzo di forme di impiego flessibile si rende indispensabile per dare continuità ai servizi, nei casi in cui di verificano assenze di media lunga durata di dipendenti in servizio;

Dato atto che la verifica in merito al fabbisogno di risorse all'interno della struttura è stata effettuata con il concorso del Segretario Comunale, previo confronto con le esigenze prospettate da ciascun Responsabile di Area, in relazione agli obiettivi assegnati;

Rilevato che la spesa complessiva a carico del bilancio 2020-2022 per il personale dipendente, compresa la spesa per il Segretario, è quantificata come segue:

Previsioni	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	549.300,00	549.300,00	555.800,00
I.R.A.P.	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Altre spese per il personale	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>628.940,00</b>	<b>628.940,00</b>	<b>635.440,00</b>

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale adottata nella presente seduta, con la quale è stato approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 2019-2021;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 18.11.2019, prot. 11897;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

#### DELIBERA

- 1) viste le premesse, che si intendono integralmente richiamate, di prendere atto che l'articolazione interna del personale negli uffici è attualmente così composta:

CAT D contabile: n. 1 con incarico di posizione organizzativa)

CAT D tecnici: n. 2 (di cui n. 1 con incarico di posizione organizzativa)

CAT D assistente sociale: n. 1

CAT C amministrativi: n. 4

CAT C operatori di polizia locale: n. 2

CAT. B amministrativi: n. 1

CAT. B esecutore addetto pulizie n. 1 (part time 50%)

CAT B operai n. 2 (di cui 1 part time al 50%)

CAT B operatore addetto assistenza servizi sociali : n. 1 (part time a 29 ore)

Risulta attualmente vacante n. 1 posto ascritto all'area amministrativa, a seguito di cessazione di un dipendente in data 31.07.2019;

- 2) di prendere atto che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari alla media del triennio è di € 616.675,80

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i., non emergono situazioni di personale in soprannumero o eccedenza;

- 3) di approvare il programma per il triennio 2020-2022, come segue:
  - a. copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti a seguito di cessazioni e/o pensionamenti mediante procedure di mobilità ordinaria o in caso di esito negativo delle stesse, mediante nuove assunzioni attingendo da graduatorie di altri Enti o tramite procedure concorsuali, nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme di legge in materia di assunzioni;
  - b. eventuale assunzione – adeguatamente motivata e compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio – di personale con contratto di lavoro flessibile, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), del tetto massimo di spesa di 30.000,00 Euro annui e nel rispetto del contenimento della spesa del personale nel limite di legge;
- 4) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- 5) di dare atto che il piano dei fabbisogni di personale rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- 6) di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- 6) di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere il presente Piano Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017;
- 8) di autorizzare i competenti responsabili di servizio ad adottare gli atti conseguenti;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U.

\*\*\*

La presente deliberazione, con successiva votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

<b>Parere regolarità tecnica</b>	Il Resp. di Servizio Luciano Franzin	Favorevole	19-11-2019
<b>Parere regolarità contabile</b>	Il Resp. di Servizio Dott.ssa Marta Marcato	Favorevole	18-11-2019

La deliberazione suestesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio che è stato dato per letto ed approvato e viene sottoscritta prima della pubblicazione all'Albo Pretorio, come di seguito indicato.

Il Segretario Comunale  
Dott.BORTOLAN SIMONE  
*firmato digitalmente*

Il Presidente  
FRANZIN LUCIANO  
*firmato digitalmente*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. 267/2000;

Cessalto, li

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa DEFENDI PAOLA  
*firmato digitalmente*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA nei termini di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Cessalto, li

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa DEFENDI PAOLA  
*firmato digitalmente*

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.